

Procedimenti paralleli, spazio di giustizia, Unione europea: il contesto normativo e gli aspetti problematici*

Silvia Buzzelli

Sommario: 1. Una doppia premessa: la consueta precisazione intorno all'aggettivo "europeo" e gli esatti contorni dell'espressione "procedimenti paralleli".- 2. Alcuni motivi per accostarsi all'argomento: a) la propedeuticità rispetto al principio del *ne bis in idem*.- 3. Segue: b) la stretta correlazione con il criterio del mutuo riconoscimento ed i riflessi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.- 4. Segue: c) la proliferazione dei procedimenti paralleli causata dalla natura transnazionale e delocalizzata dei reati; le questioni irrisolte.

1. Una doppia premessa: la consueta precisazione intorno all'aggettivo "europeo" e gli esatti contorni dell'espressione "procedimenti paralleli".

Sono due i punti di partenza. Ecco il primo: data la tradizionale malleabilità dell'aggettivo "europeo", in grado di avere valenze geografiche differenti e altamente fluttuanti¹, non guasta precisare subito che tutto, o quasi, il discorso appena avviato, rimarrà circoscritto all'interno dell'Unione europea.

Quindi, si intenderà fare costante riferimento alla "piccola Europa", seppure oramai molto accresciuta, ma non ancora di certo paragonabile, quanto a dimensioni, alla "grande Europa" composta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa². Una distinzione divenuta una sorta di luogo comune che, per mera comodità espositiva, continua a utilizzarsi nonostante "l'effetto-Lisbona" finisca col renderla sempre meno adeguata all'assetto geo-politico e istituzionale nel quale versa ora il vecchio Continente: un assetto alquanto difficile da schematizzare³. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (avvenuta il 1° dicembre 2009)⁴ sono cominciati i preparativi per l'adesione - da parte dell'

* Testo rielaborato (con l'aggiunta delle note indispensabili) della relazione, dal titolo «I procedimenti paralleli nello spazio giudiziario europeo», alla Scuola di dottorato in scienze giuridiche - *curriculum* procedura penale e diritto delle prove - Università di Milano-Bicocca, 25 gennaio 2012.

¹ Cfr., volendo, S. BUZZELLI, voce *Processo penale europeo*, in *Enc. dir., Annali II*, tomo I, Milano, 2008, 702 ss.

² Per la ricostruzione della trama normativa, cfr. F. VIGANÒ, *Fonti europee e ordinamento italiano*, in F. VIGANÒ, O. MAZZA, *Europa e giustizia penale, Gli Speciali, Dir. pen. proc.*, 2011, 4 ss.

³ Cfr. l'efficace sintesi tratteggiata da P. BARCELLONA, *Crisi della sovranità statale, territorialità della giurisdizione e processo di globalizzazione*, in *L'area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia*, in T. RAFARACI (a cura di), Milano, 2007, 89 ss.

⁴ Cfr. F. ROMOLI, *Il nuovo volto dell'Europa dopo il Trattato di Lisbona. Un'analisi penalistica "multilivello"*, in *questa Rivista*, 2011, n. 1; v., per talune peculiarità, G. UBERTIS, *La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e Trattato di Lisbona* (2010), in ID., *Argomenti di procedura penale. III*, Milano, 2011, 230 ss.

Unione - alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, operazione quest'ultima, la cui innegabile «forte simbologia politica» dovrebbe avere vari e considerevoli risultati (ad esempio, l'osmosi tra la giurisprudenza delle due Corti di Strasburgo e di Lussemburgo)⁵. Il panorama ne uscirà trasformato da una vera e propria partecipazione dell'Unione stessa alla "grande Europa" (art. 59 § 2 Cedu; 6 § 2 TUE), quasi fosse uno Stato come lo sono gli altri appartenenti al Consiglio d'Europa⁶.

E come se ciò non bastasse, bisogna fare costantemente i conti con lo Spazio Schengen, senza frontiere interne, formato da "Paesi UE" e "Paesi non-UE": una cartina, come quella inserita nella recente Relazione generale sull'attività dell'Unione europea (2011) semplifica, di molto, con la sua chiarezza visiva, una situazione altrimenti complessa da descrivere a parole⁷.

Il sistema di sistemi - multilivello - contrassegnato da doppie e triple appartenenze (UE, COE, Schengen) favorisce il parallelismo procedimentale, restandone nel contempo contaminato, nel senso peggiore che si può attribuire al verbo "contaminare" (il contatto indebolisce e deturpa il sistema). E' un fenomeno dalle proporzioni davvero notevoli, destinato a proliferare nello spazio giudiziario del Continente, posto che ogni anno le vicende penali, in corso, sono milioni; probabilmente molte, molte, di più rispetto alla stima "minimalista" (otto milioni) comparsa nel comunicato emesso dalla Commissione europea, il 20 luglio 2010, per promuovere il diritto all'informazione nei procedimenti penali⁸.

⁵ Così *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini*, Bruxelles, 10 giugno 2009, COM (2009) 262 def., 7. Sull'argomento, più in generale, cfr. G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, il Mulino, 2010.

⁶ Sul punto, cfr. le dichiarazioni di T. Jagland (segretario generale del COE) e di V. Reding (commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza) riportate nel Comunicato-stampa 545 (2010), Strasburgo 7 luglio 2010, *La Commissione europea e il Consiglio d'Europa danno inizio alle discussioni congiunte sull'adesione dell'Ue alla Convenzione dei Diritti dell'uomo*.

⁷ Alla *Relazione* - adottata dalla Commissione europea a Bruxelles, il 26 gennaio 2012 - è stato attribuito il numero di riferimento COM (2012) 18: cfr., specialmente, p. 85 (Norme Schengen). Cfr., altresì, il nitido quadro predisposto da E. SELVAGGI, *Ne bis in idem e sentenza contumacia*, in *Cass. pen.*, 2009, 1283.

⁸ V. il comunicato (IP/10/989, Bruxelles, 20 luglio 2010) attraverso il quale la Commissione dà notizia delle nuove regole proposte per garantire che «chiunque sia indagato o imputato per un reato nei paesi dell'UE venga informato dei diritti di cui gode in una lingua a lui comprensibile» [*Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, COM (2010) 392 def.].

Passando al secondo punto, si ritiene che la parola “cosiddetti” non vada anteposta all’espressione “procedimenti paralleli” come, invece, verrebbe quasi spontaneo fare.

Non si ha di fronte qualcosa di designato in maniera approssimativa o non giustificata; al contrario, ci si trova davanti a dei vocaboli che, a pieno titolo, rientrano nel lessico europeo. Ed infatti, cosa si debba intendere per procedimenti paralleli lo spiega l’art. 3 della decisione quadro 2009/948/GAI: sono quei procedimenti penali «compresa sia la fase preprocessuale che quella processuale, condotti in due o più Stati membri per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona»⁹.

Nel Libro Verde dedicato ai conflitti di giurisdizione e al principio del *ne bis in idem* sempre in area penale, la Commissione adotta, fin dalle prime righe in cui cerca di inquadrare il contesto europeo, locuzioni alternative del tipo «procedimenti molteplici» e pure «conflitti positivi di giurisdizione»¹⁰. Mentre l’iniziativa di vari Stati che ha preceduto la decisione quadro, già citata, sembra prediligere un’altra terminologia, introducendo la perifrasi «cause transfrontaliere multilaterali», caratterizzate da una «connessione significativa» (il che avverrebbe quando «la condotta che ha dato origine al reato ha o una sua parte essenziale è stata posta in essere sul territorio di un altro Stato» dell’Unione europea)¹¹.

Le puntualizzazioni d’ordine lessicale apparirebbero oziose se non suggerissero, dapprima in modo esplicito, l’itinerario di studio da seguire, i vari documenti e le fonti da consultare, e successivamente in maniera indiretta, le categorie da prendere in considerazione. Risalta, inoltre, l’obiettivo - allo stato - ambizioso da raggiungere, sintetizzabile nella ricerca di congegni capaci di superare il parallelismo procedimentale in una prospettiva, antitetica, di convergenza e di concentrazione.

⁹ *Decisione quadro del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*, in GUUE, 15 dicembre 2009, L 328, p. 44. Per un commento, v. C. AMALFITANO, *La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1293 ss.; cfr., prima ancora, della stessa A., *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea*, Milano, 2006.

¹⁰ *Libro Verde presentato dalla Commissione delle Comunità europee*, Bruxelles, 23 dicembre 2005, COM (2005) 696 def., 1.

¹¹ Cfr. considerando 2 e art. 6, co. 1, *Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro 2009/.../GAI del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali*, in GUUE, 18 febbraio 2009, C 39, rispettivamente p. 2 e 5.

Infine, facendo attenzione al linguaggio e alle sue sfumature, si intravedono le condizioni dalla cui concreta esistenza discende il conseguimento del risultato e, fra queste, la possibilità di trasferire il procedimento penale. È fortemente sintomatico che, a distanza di pochi mesi, nello stesso anno, la decisione quadro 2009/948/GAI sia stata affiancata da una iniziativa di numerosi Stati volta a rivalutare «un istituto classico della cooperazione giudiziaria penale»¹² - il trasferimento, appunto - appesantito da una disciplina del tutto disomogenea: «[n]essuna procedura uniforme», si legge al considerando 8 dell'iniziativa, «è stata pertanto applicata alla cooperazione tra Stati membri in materia di trasferimento dei procedimenti»¹³.

2. Alcuni motivi per accostarsi all'argomento: a) la propedeuticità rispetto al principio del *ne bis in idem*

C'è una domanda, semplice, che l'interprete deve porsi dopo questa premessa breve, ma indispensabile. Perché vale la pena affrontare un argomento del genere che, d'acchito, si mostra sì importante - rientrando, ex art. 82 TFUE, nella competenza deliberativa ordinaria del Parlamento e del Consiglio¹⁴ - però, al tempo stesso, intricato e insidioso?

Una serie di buoni motivi merita di essere elencata per rimarcare la necessità di conoscere un tema così sfaccettato e dalle tante implicazioni. A partire dal primo motivo costituito dalla propedeuticità della materia nei confronti delle questioni che ruotano intorno al principio *ne bis in idem*, osservato nei suoi risvolti europei¹⁵: non interessa qui il lato squisitamente domestico e nemmeno internazionale in senso stretto, a patto di riuscire a separare - in maniera

¹² Testualmente, G. DE AMICIS, *Sul trasferimento dei procedimenti penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1248, al quale si rinvia per un esame dettagliato dell'Iniziativa (v. nota successiva) e per i suggerimenti bibliografici, oltre che per la verifica della compatibilità con i nostri principi costituzionali.

¹³ Considerando 8 *Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica greca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una Decisione quadro 2009/.../GAI del Consiglio, del ..., sul trasferimento dei procedimenti penali*, in GUUE, 12 settembre 2009, C 219, 7.

¹⁴ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 82 § 1 lett. b) TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano con procedura ordinaria per «prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati».

¹⁵ In proposito, cfr. N. GALANTINI, *Il ne bis in idem nello spazio giudiziario europeo: traguardi e prospettive*, (relazione presentata a Siracusa durante un workshop dell'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata aprile 2010), in www.penalecontemporaneo.it

rigida - i singoli profili del principio stesso. La lettura di alcuni provvedimenti dimostra quanto elevato sia il tasso di interferenza e di sommatoria¹⁶.

L'individuazione dei meccanismi volti a prevenire la violazione della regola *ne bis in idem* e l'analisi della litispendenza interstatuale (la cui nozione fu messa a punto in una iniziativa della Repubblica ellenica del 2003 che si prefiggeva lo scopo, mai ottenuto, di abrogare la normativa-Schengen)¹⁷ non rappresentano il tassello finale e, neppure, un'appendice con scarsa rilevanza di un ragionamento tutto comunque incentrato sull'art. 54 CAAS (Convenzione di Applicazione dell'Accordo Schengen)¹⁸: ne sono, anzi, il presupposto, per giunta abbastanza debole e incerto. Mancando una solida base giuridica, è assente una elaborazione giurisprudenziale ricca, paragonabile a quella venutasi formando, grazie all'operato della Corte di Giustizia (allora delle Comunità europee, oggi dell'Unione europea), proprio intorno all'art. 54 CAAS¹⁹. L'attività intensa dei giudici di Lussemburgo ha ispirato la formulazione del disposto, dal tenore pressoché analogo, inserito nella cosiddetta Carta di Nizza (meglio nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) all'art. 50²⁰. Quest'ultimo dovrebbe fungere da ostacolo «a una doppia condanna sia da parte dei giudici di uno stesso Stato membro, sia da parte dei giudici di Stati membri diversi, a condizione che la fattispecie sia disciplinata dal diritto dell'Unione»²¹.

¹⁶ Si veda, a titolo di esempio, l'interessante sentenza di G.i.p. Trib. Milano, 6 luglio 2011, Walz Gordon ed altro, in www.penalecontemporaneo.it.

¹⁷ Con litispendenza si fa riferimento al caso in cui sia «già stata avviata nei confronti di un individuo un'azione penale per un illecito penale ma non è stata ancora pronunciata una sentenza e la causa risulta già pendente dinanzi al tribunale» (art. 1 lett. d *Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio «ne bis in idem»*, in GUUE, 26 aprile 2003, C 100, 25).

¹⁸ Adottata a Schengen il 19 giugno 1990, la CAAS è stata resa esecutiva con legge n. 388 del 1993, entrando in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1997.

¹⁹ La Corte di Giustizia ha saputo, negli anni, delineare i «vaghi contorni» del principio *ne bis in idem*, elevandolo a criterio generale del diritto comunitario, separandone la valenza assunta in campo commerciale e nel cosiddetto Terzo pilastro della cooperazione penale: cfr. le *Conclusioni* dell'Avvocato generale DAMASO RUIZ-JABARDO COLOMER, presentate l'8 aprile 2008, causa C-297/07, Bourquain. Cfr., *infra*, § 3.

²⁰ Cfr. le *Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali*, in GUUE, 14 dicembre 2007, C 303, p. 31 e *ivi* i richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché *Relazione della Commissione - Relazione 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bruxelles, 30 marzo 2011, COM (2011) 160 def.

²¹ Cfr. punto 35 delle *Conclusioni* dell'Avvocato generale Y. BOT, presentate il 7 settembre 2010, causa C-261/09, Mantello. Per la tesi dell'applicabilità diretta dell'art. 50 Carta dei diritti fondamentali «in tutti i sistemi giuridici nazionali, accanto alle Costituzioni nazionali» v., oltre a nota 16, Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2010, Ahmad, in *Mass. Uff.*, n. 248717 (e in www.cortedicassazione.it, p. 4).

Il settore dei conflitti positivi di competenza sembra soffrire, e molto di più, dell'ambito opposto, dentro il quale si concentrano i casi di conflitto negativo «in cui nessun Stato membro ha stabilito la propria competenza giurisdizionale nei confronti di un reato commesso». Ipotesi meno frequente, anche perché dietro la situazione «in cui lo Stato membro ha stabilito la propria competenza giurisdizionale ma non intende esercitarla» si cela un conflitto potenziale, addirittura - per usare le parole dell'iniziativa prodromica alla decisione quadro 2009/948/GAI - una «categoria specifica di un conflitto di giurisdizione positivo»²².

Degli inconvenienti causati dalla mancanza di un quadro organico è di sicuro consapevole la Commissione europea, che non esita a ricorrere all'aggettivo «*maigre*»²³ per qualificare le fonti: settoriali, frammentate e frammentarie, di scarsa o nulla efficacia, trattandosi assai spesso di diritto muto (*soft law*) e virtuale in senso lato. Non bisogna, infatti, lasciarsi fuorviare dalla sussistenza di svariate Convenzioni che, adottate negli anni '70/'90 del secolo scorso, non hanno raccolto, però, i consensi sperati: non sono entrate internazionalmente in vigore, talvolta gli Stati non le hanno ratificate, talaltra hanno preferito sfruttare, con disinvoltura, accordi bilaterali o forme di cooperazione non ufficiale²⁴. L'elenco rischia di essere lungo: si va dalla Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali del 1972²⁵, alla Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee, relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem* del 1987, all'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sul trasferimento dei procedimenti penali adottato nel 1990²⁶.

Come dire che, al momento, il *corpus* normativo è insufficiente, e lo è almeno per due ragioni: le poche previsioni vigenti sono eccessivamente vaghe e mal si adattano alle pratiche quotidiane.

²² Considerando 6, *Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro... relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali*, cit., p. 2 (anche per la citazione precedente).

²³ SEC (2005) 1767 - *Document de travail des services de la Commission*, Annexe au Livre Vert COM (2005) 696 final, 6.

²⁴ SEC(2005) 1767 - *Document de travail des services de la Commission*, Annexe au Livre Vert COM(2005) 696 final, cit., 6.

²⁵ V., ancora, G. DE AMICIS, *Sul trasferimento dei procedimenti penali*, cit., 1250-1251.

²⁶ La prima adottata a Strasburgo il 15 maggio 1972, internazionalmente in vigore dal 30 marzo 1978, ma ratificata da soli tredici Stati, la seconda adottata a Bruxelles il 25 maggio 1987, resa esecutiva con legge n. 350 del 1989 ed entrata in vigore per l'Italia il 15 gennaio 1990, il terzo non internazionalmente in vigore per mancanza di ratifiche: cfr. considerando 6 e 7 *Iniziativa per una Decisione quadro sul trasferimento dei procedimenti penali*, cit., 7.

La sfera applicativa, poi, di queste previsioni è spesso limitata ad alcune aree criminali tipicamente transnazionali (terrorismo, tratta degli esseri umani)²⁷, al pari del resto, del corrispondente raggio operativo riconosciuto a Eurojust.

Di questo organismo decentrato - che nasce per rafforzare la lotta contro gli "eurocrimini"²⁸, per migliorare il coordinamento e favorire la collaborazione tra autorità giudiziarie - va sottolineata la portata peculiare dell'intervento, insieme a quello offerto dalla Rete giudiziaria europea, con la quale Eurojust intrattiene, si dice di solito, «rapporti privilegiati»²⁹. I compiti in casi di conflitto di giurisdizione sono destinati a un potenziamento, sulla base delle novità introdotte dalla decisione 2009/426/GAI³⁰. La tendenza risalta specie se ci si sofferma sulle ampliate funzioni che sia i membri nazionali, sia il collegio, possono esercitare (art. 6 e 7), e sul seguito che deve essere riservato alle richieste e ai pareri di Eurojust (quando le autorità competenti degli Stati interessati decidono di non accogliere le richieste dovranno motivare questa loro opzione: art. 8)³¹. Il tutto si inserisce sulla scia delle intenzioni manifestate dalla Commissione³² e ancor di più espresse dal Parlamento che, in una sua Risoluzione, invitava il Consiglio a modificare l'iniziativa (dedicata ai conflitti di giurisdizione) dando maggior risalto alle prerogative di Eurojust³³.

Le lacune e le carenze, appena segnalate, preoccupano gli organismi al vertice dell'Unione europea, dalla Commissione e (di nuovo) al Parlamento, il quale

²⁷ Cfr., per un esempio datato, art. 9 (in tema di giurisdizione ed esercizio dell'azione penale) *decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo*, in GUCE, 22 giugno 2002, L 164; più di recente, art. 10 *direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*, in GUUE, 15 aprile 2011, L 101.

²⁸ Comunicazione della Commissione, *Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale*, Bruxelles, 20 settembre 2011, COM (2011) 573 def., 5.

²⁹ In questa direzione, v. art. 10 *Decisione 2008/976/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa alla rete giudiziaria europea*, in GUUE, 24 dicembre 2008, L 348, p. 133; cfr. art. 5 *Decisione quadro del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*, cit., 45.

³⁰ *Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le gravi forme di criminalità*, in GUUE, 4 giugno 2009, L 138, 17-18.

³¹ Cfr. quindi le modifiche apportate (dall'art. 1 della decisione citata nella nota precedente) agli art. 6 e 7, nonché la sostituzione dell'art. 8 della decisione istitutiva di Eurojust.

³² Cfr., nuovamente, SEC(2005) 1767 - *Document de travail des services de la Commission*, Annexe au Livre Vert COM(2005) 696 final, cit., 6.

³³ Si rinvia alla Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, *Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*, in GUUE, 26 agosto 2010, C 230; cfr. gli emendamenti 1, 3 e 19 (p. 16 e 21).

non ha perso occasione per riaffermare che lo spazio di giustizia andrebbe costruito attraverso «un solido quadro giuridico che ...faciliti il trasferimento dei procedimenti penali tra uno Stato membro e l'altro e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione, entro» un altrettanto solido panorama di «garanzie e di diritti della difesa», in vista di un accesso reale a «tali diritti e ai meccanismi di ricorso»³⁴.

Nonostante il livello di attenzione sia decisamente elevato e si traduca, nei documenti delle massime istituzioni europee, nel conferimento del punteggio n. 6 - che indica il grado estremo di gravità³⁵ -, ciò non ha prodotto ancora un intervento normativo soddisfacente che - alla fine - metta un po' di ordine tra istituti e congegni riconducibili alla contestualità procedimentale.

La situazione, peraltro, risulta aggravata dai ritardi attuativi che, complessivamente, colpiscono i settori facenti parte dell'ex terzo pilastro (entro il quale nell'assetto pre-Lisbona, venivano adottate decisioni quadro) e investono, in modo maggiore, la cooperazione giudiziaria penale additata, è significativo, nel programma pluriennale di Stoccolma - per il periodo 2010-2014 -, come «prima politica da sottoporre a valutazione»³⁶.

Insomma, pure quel poco che è stato fatto finora corre il rischio di essere travolto, o vanificato, dall'intempestivo recepimento da parte degli Stati; dal canto suo, la Commissione è conscia di avere risorse assai ridotte, non potendo avviare procedimenti di infrazione - lo ammette esplicitamente nella Relazione annuale sul controllo applicativo del diritto dell'Unione europea -, «per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona»³⁷. Ecco perché il Parlamento nell'emendare l'iniziativa, sfociata nella decisione quadro 2009/948/GAI, si rivolgeva contemporaneamente al Consiglio mettendolo in guardia dal non accelerare l'*iter* legislativo, nell'attesa che il trattato di Lisbona entrasse per l'appunto in vigore, onde consentire il pieno controllo dell'atto finale³⁸.

³⁴ V. le priorità indicate nel settore della giustizia penale nella *Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul programma pluriennale 2010-2014 in materia di libertà, sicurezza e giustizia (programma di Stoccolma)*, in GUUE, 21 ottobre 2010, C 285, 28.

³⁵ Cfr. *Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali*, in GUCE, 15 gennaio 2001, C 12, p. 12-13 (obiettivo: rafforzamento della certezza del diritto nell'Unione attraverso un riesame del *ne bis in idem*).

³⁶ *Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, in GUUE, 4 maggio 2010, C 115, 6.

³⁷ *Relazione della Commissione - 28ª Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2010)*, Bruxelles, 29 settembre 2011, COM (2011) 558 def., 7.

³⁸ *Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali*, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, cit., punto 5, 15.

3. Segue: b) la stretta correlazione con il criterio del mutuo riconoscimento ed i riflessi sulla cooperazione giudiziaria in materia penale

Il problema, nel suo insieme, è affatto secondario in quanto, “legiferando con intelligenza”³⁹ nella materia dei procedimenti paralleli, si potrebbe contribuire ad un serio sviluppo del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. Cosa quasi scontata per la Commissione che, nel presentare le sue riflessioni sul piano d’azione del programma dell’Aja (2005), ripeteva: la «messa a punto di una procedura che permetta di stabilire il luogo più adeguato per l’esercizio delle azioni penali si rivela perciò sempre più necessaria e costituirà un elemento essenziale per agevolare l’attuazione del principio di reciproco riconoscimento»⁴⁰.

Dipanando, quindi, i nodi concettuali, e non, che affliggono i conflitti positivi di giurisdizione si rende, o si dovrebbe rendere, più resistente e stabile il criterio del mutuo riconoscimento.

Questa creazione giurisprudenziale - avversata da chi ha intravisto in essa il dominio della procedura, anziché il consolidamento del primato della legge⁴¹ - ha ottenuto, nel complesso, una straordinaria fortuna. Ideata dalla Corte di Giustizia, per sostenere all’inizio la libera circolazione delle merci e dei servizi, ha preso piede sino a divenire enfaticamente la “chiave di volta”, o la “pietra miliare”, dell’intera cooperazione giudiziaria penale (dai Consigli di Cardiff del giugno 1998 e di Tampere dell’anno successivo).

La fortuna da sola, di certo, non basta.

³⁹ L’inciso è ampiamente utilizzato nel linguaggio europeo; cfr., a titolo d’es., *Relazione - COM* (2012) 18, cit., p. 172; *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Legiferare con intelligenza nell’Unione europea*, Bruxelles, 8 ottobre 2010, COM (2010) 543 def.

⁴⁰ Così la *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra gli Stati membri*, Bruxelles, 19 maggio 2005, COM (2005) 195 def., 8.

⁴¹ V., in questa direzione, la critica mossa da J.-C. PAYE, *La fine dello Stato di diritto*, manifestolibri, 2007, p. 87, alle soluzioni accolte dal Consiglio di Tampere; l’A. mette in luce, poi, quanto i poli dell’alternativa (progressiva armonizzazione delle legislazioni e reciproco riconoscimento) non siano per nulla «equivalenti».

Insiste sulla «problematicità del mutuo riconoscimento in campo penale», N. PARISI, *Principio di legalità e tutela dei diritti della persona nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”*, in L. DANIELE (a cura di), *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell’esperienza della Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 363.

Anche adesso che l'art. 82 TFUE ha istituzionalizzato il principio, il mutuo riconoscimento ha bisogno d'esser supportato da forme di armonizzazione⁴² o «quanto meno» da sistemi di ravvicinamento⁴³ che ne garantiscano l'efficacia. E richiede specialmente il rispetto di una condizione preliminare⁴⁴: la «fiducia reciproca», non a caso ribadita soprattutto dai giudici di Lussemburgo in tante sentenze aventi ad oggetto l'interpretazione della regola *ne bis in idem*, così come formulata dall'art. 54 CAAS.

Chiamata a sciogliere i quesiti sollevati dalle autorità di mezza Europa - Italia compresa⁴⁵ - la Corte di Giustizia si è sforzata di rispondere alle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sulle nozioni controverse di «sentenza definitiva»⁴⁶ e di «medesimi fatti»⁴⁷, prendendo sempre le mosse dall' «elevato livello di fiducia» che gli Stati dovrebbero mantenere «nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale», e che li indurrebbe, o dovrebbe indurli, a tollerare le differenze non altrimenti eliminabili (perciò residue dopo auspicabili manovre di armonizzazione e di ravvicinamento legislativo) «anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse»⁴⁸. L'Avvocato generale, nella causa Bourquain dell'aprile 2008, correda queste parole con talune note esplicative: «dal punto di vista degli effetti» - egli commenta - «la *ratio* della fiducia reciproca assume toni utilitaristici quando si applica al principio del reciproco riconoscimento»⁴⁹; e propone, inoltre, una lettura aggiornata alla luce dell'art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, travalicando la «fiducia reciproca», approdi al riconoscimento di

⁴² Cfr., in proposito, F. SIRACUSANO, *Tra mutuo riconoscimento e armonizzazione preventiva: quali prospettive per la circolazione della prova dichiarativa nell'ambito dell'Unione europea?*, in *questa Rivista*, 2012, n. 1.

⁴³ CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite Gözütok (C-187/01) e Brügge (C-385/01), punto 32. Cfr. *Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, cit., p. 12.

⁴⁴ SEC(2005) 1767 - *Document de travail des services de la Commission*, Annexe au Livre Vert COM(2005) 696 final, cit., p. 4.

⁴⁵ CGCE, 10 marzo 2005, causa C-469/03, Miraglia.

⁴⁶ V., tra le prime, CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite Gözütok (C-187/01) e Brügge (C-385/01).

⁴⁷ C. giust. CE, 9 marzo 2006, causa C-436/04, van Esbroeck.

⁴⁸ Tra le tante, cfr. CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite Gözütok (C-187/01) e Brügge (C-385/01), punto 33; CGCE, 28 settembre 2006, causa C-150/05, Van Straaten e Staat der Nederlanden, punto 43. A parere di O. MAZZA, *La procedura penale*, in F. VIGANÒ, O. MAZZA, *Europa e giustizia penale*, cit., p. 34, la «fiducia reciproca non è ... un dogma assoluto, ma andrebbe coltivata sulla base di un'integrazione normativa almeno minimale».

⁴⁹ DAMASO RUIZ-JABARDO COLOMER, *Conclusioni* presentate l'8 aprile 2008, causa C-297/07, Bourquain, punto 41.

un diritto individuale, un diritto soggettivo al trattamento unitario dell'azione repressiva⁵⁰.

Non va sottaciuto, a questo punto del discorso, neppure il filo che lega - inevitabilmente tra loro - cooperazione giudiziaria (sia orizzontale, sia verticale) e mutuo riconoscimento. Un tratto scontato, all'apparenza banale, stando all'art. 82 TFUE, magari fuori luogo (visto che la parola "cooperazione" è già stata fin troppo ripetuta), in realtà un po' meno banale, quando si intenda passare, meglio scendere, dalle affermazioni generiche, e di principio, alla constatazione degli ostacoli concreti che emergono nelle pratiche quotidiane. Solo forme collaborative, rapide e solidali, integrate e multidisciplinari, riducono al minimo la conflittualità, facilitando, pertanto, la composizione dei conflitti positivi: lo scrive, con stile perentorio, la Commissione nel Libro verde del 2005, continuando, subito dopo, che la cooperazione non dovrebbe cessare una volta individuata la "miglior sede" (per esercitare l'azione penale); tutt'altro, si avvicinerebbe la fase più delicata, dovendo i Paesi «fornire» allo Stato "principale" «la loro assistenza in modo estremamente attivo»⁵¹.

Forse l'aspetto di maggiore interesse riguarda, allora, gli stadi successivi e impone una ridefinizione coerente del *ne bis in idem*, dal momento che, non va dimenticato, il rifiuto di assistenza giudiziaria in molti trattati è collegato, per l'appunto, alla richiesta di compiere atti ritenuti contrari al principio stesso⁵². In fondo, il "caso Miraglia"⁵³ - sottoposto dalle autorità giudiziarie italiane alla Corte di Lussemburgo e deciso nel marzo 2005 - ha dimostrato quanti guasti possa provocare una visione distorta, una lettura impropria che muta geneticamente la regola trasformandola in una iniqua sostanziale immunità, mentre l'art. 54 CAAS avrebbe il fine di «garantire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione in seno ad essa», e «di evitare che una persona, per il fatto di e-

⁵⁰ Cfr. il punto 49 delle *Conclusioni* citate nella nota precedente. V., altresì, E. SELVAGGI, *Ne bis in idem e sentenza contumaciale*, cit., p. 1285.

⁵¹ *Libro Verde presentato dalla Commissione delle Comunità europee*, COM (2005) 696 def., cit., p. 8. Insomma, sostiene l'Avvocato generale DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER, «non esistono più Stati sovrani che possano cooperare nei singoli casi, ma membri dell'Unione europea obbligati ad aiutarsi reciprocamente, sempreché siano stati commessi crimini di interesse comune» (cfr. il punto 45 delle *Conclusioni*, presentate il 12 settembre 2006, causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld VZW contro Leden van de Ministerraad*).

⁵² Cfr., fra molti, art. 18 Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 1990).

⁵³ Cfr. *supra* nota 45; per un primo commento e un sunto della vicenda, si rinvia ad A. FABBRICATORE, *Il ne bis in idem e Corte di giustizia: ancora un chiarimento sulla nozione di "sentenza definitiva"*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1171 ss.

sercitare il suo diritto alla circolazione, sia sottoposto a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri»⁵⁴.

4. Segue: c) la proliferazione dei procedimenti paralleli causata dalla natura transnazionale e delocalizzata dei reati; le questioni irrisolte

L'opportunità di un ulteriore approfondimento, di quanto sino adesso accennato, è giustificata dall'evolversi della criminalità in senso «transnazionale» (art. 83 § 1 TFUE): questa qualifica aiuta a cogliere correttamente gli sviluppi e le manifestazioni di un fenomeno in grado di far lievitare le occasioni di procedimenti multipli, meglio - bisogna aggiungere - di «transfrontaliero», aggettivo di largo impiego, usato quasi fosse un sinonimo ma, per certi versi, paradossale quando applicato all'interno dello spazio europeo contraddistinto dall'ordinaria invisibilità delle frontiere.

Non di rado, nelle pubblicazioni dell'Unione europea di tipo divulgativo, per presentare l'internazionalizzazione ai lettori meno esperti, compare una simile sequenza del circuito criminale: si progetta l'azione in un Paese, la si esegue in altri, mentre si vive in uno Stato del tutto diverso dai primi. Dietro queste modeste parole sembra celarsi il concetto di transnazionalità della lite che la Convenzione ONU (sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del dicembre 2000) specifica in rapporto ai singoli illeciti⁵⁵.

La dimensione internazionale non coincide, comunque, con lo smantellamento del livello organizzativo locale, mantenendo ovunque i gruppi criminali «mobili» o «itineranti»⁵⁶ le loro fitte diramazioni e i punti di contatto cittadini; lo conferma il Programma di Stoccolma, incoraggiando gli Stati «a condividere esperienze e migliori prassi» per «integrare le conoscenze generali aumentandone efficacia ed efficienza ed evitando in tal modo la duplicazione dei lavori»⁵⁷.

Invece, quel che muta, in maniera considerevole, è la natura dei reati. I comportamenti delittuosi posti in essere dalle maggiori associazioni a delinquere

⁵⁴ Si legga il punto 33 delle *Conclusioni* dell'Avvocato generale Y. BOT, presentate il 7 settembre 2010, causa C-261/09, Mantello.

⁵⁵ Cfr. per l'Italia art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

⁵⁶ Cfr., per una puntualizzazione in senso restrittivo dei termini, Consiglio dell'Unione europea, *Comunicato - stampa*, 16918/10, relativo alla sessione del Consiglio Giustizia e affari interni, Bruxelles, 2-3 dicembre 2010, p. 14 (e, di nuovo, il richiamo nel *Comunicato - stampa*, 18498/11, della sessione svoltasi a Bruxelles nei giorni 13 e 14 dicembre 2011, p. 31).

⁵⁷ *Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, cit., p. 20.

non sono localizzati in termini geografici precisi, come - del resto - non lo sono stati mai i grandi crimini allarmanti a partire da quelli di competenza del Tribunale di Norimberga⁵⁸. La delocalizzazione, pensata in ambito economico e transitata nell'area della giustizia penale, non ha smarrito il suo originario, negativo, significato⁵⁹ e contribuisce a smascherare - fino in fondo - pecche e magagne che alterano l'integrità qualitativa dello spazio giudiziario europeo, facendo sopravvivere consistenti asimmetrie normative. I luoghi in cui delinquere è più agevole, e meno azzardato (cosiddetti *forum shopping*), sono frutto delle costellazioni legislative le quali allontanano il mutuo riconoscimento dei provvedimenti, incrementando il parallelismo giudiziario.

Nel frattempo, i documenti di lavoro della Commissione avanzano analisi dettagliate che evidenziano quanti costi produca l'inutile⁶⁰ duplicazione processuale e quanto danno arrechino i procedimenti molteplici ai diritti dei singoli⁶¹: accusati, testimoni vittime⁶², nessuno escluso. E' forte il pericolo che protezione concessa all'indagato e/o all'imputato sia altalenante e orientata al ribasso, che i disagi di ordine psicologico per i dichiaranti, chiamati a ripetere le loro deposizioni, si dilatino senza controllo.

D'altro canto, in una direttiva di fine 2011, non viene nascosta la speranza che l'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI semplifichi «il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e di sfruttamento di minori e di

⁵⁸ Cfr. il terzo considerando dell'Accordo, firmato - tra le potenze uscite vincitrici dal secondo conflitto mondiale - a Londra l'8 agosto 1945, per istituire il Tribunale di Norimberga.

⁵⁹ ..negativo dal punto di vista dei diritti, e del salario di chi lavora, in quanto la produzione viene abitualmente dislocata nei paesi in cui la manodopera è a buon mercato e le garanzie - in capo ai dipendenti - sono, talvolta, pari a zero.

⁶⁰ Cfr. considerando 8 *Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro 2009/.../GAI del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali*, cit., p. 3.

⁶¹ I «procedimenti multipli possono pregiudicare seriamente i diritti delle persone e l'efficacia dell'azione penale»: *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra gli Stati membri*, cit., 8.

⁶² L'«eliminazione delle frontiere interne e il crescente esercizio dei diritti di libera circolazione e soggiorno hanno comportato inevitabilmente un aumento del numero di persone che diventano vittime di reato e sono interessate da un procedimento penale in uno Stato membro diverso da quello di residenza»: considerando 2 *Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali*, in GUUE, 28 giugno 2011, C 187, p. 1. Il timore che l'esercizio di diritti possa tradursi in una «perdita di protezione» è ripetuto nel considerando 6 *Posizione (UE) n. 2/2012 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo*, in GUUE, 12 gennaio 2012, C 10, 14.

pornografia minorile»⁶³. Però, buone intenzioni a parte, il pacchetto legislativo che dovrebbe disciplinare e snellire la materia, grazie a un'opera di prevenzione dei conflitti, assicurando «la trasparenza quanto a scelta della giurisdizione competente»⁶⁴, non è ancora decollato. Eppure il Libro Verde del 2005 indicava un meccanismo preventivo di assegnazione delle cause, scandito in tre fasi (la prima di individuazione e informazione delle autorità interessate, la seconda di consultazione/discussione, la terza di composizione/mediazione)⁶⁵; sparsa qua e là è ricavabile una serie di spunti risolutivi in merito ai criteri per concordare la giurisdizione esclusiva⁶⁶, per aggirare lo scoglio dell'azione penale obbligatoria⁶⁷.

In realtà, bisognerebbe varare un progetto d'ampio respiro che non trascuri per nulla quel «sistema generale di acquisizione delle prove», augurato dal Consiglio nel Programma di Stoccolma⁶⁸, che migliori lo scambio di informazioni sulle condanne penali, pronunciate nei vari Stati membri dell'Unione europea, per prevenire la violazione della regola *ne bis in idem*, creando archivi penali europei (risale al gennaio 2005 il Libro Bianco della Commissione)⁶⁹, interconnettendo in via telematica i casellari nazionali⁷⁰.

⁶³ Cfr. considerando 4 *Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio*, in GUUE, 17 dicembre 2011, L 335, p. 1 (v. la rettifica, per la numerazione della direttiva, in GUUE, 21 gennaio 2012, L 18, 7).

⁶⁴ *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Comunicazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra gli Stati membri*, cit., 8.

⁶⁵ *Libro Verde presentato dalla Commissione delle Comunità europee*, Bruxelles, 23 dicembre 2005, COM (2005) 696 def., cit., 4 ss.

⁶⁶ Si presenta interessante il raffronto tra i parametri inseriti nel considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI, cit., 43, e quelli elencati nell'art. 15 *Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia per una decisione quadro 2009/.../GAI del Consiglio relativa alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione nei procedimenti penali*, cit., 6 (della quale non è stato riprodotto il capitolo quarto dedicato alla «determinazione della giurisdizione più indicata»).

⁶⁷ Cfr., di nuovo, considerando 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, cit., 43.

⁶⁸ *Programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, cit., 12; cfr. *supra* nota 42.

⁶⁹ L'informazione sulle condanne non è sufficiente, poiché «le decisioni di non colpevolezza (proscioglimento o assoluzione) nella maggior parte dei casi non sono iscritte nei casellari giudiziari nazionali, ma devono essere prese in considerazione nell'ottica del 'ne bis in idem'»: così già il *Libro Bianco relativo allo scambio di informazioni sulle condanne penali e sull'effetto di queste ultime nell'Unione europea*, Bruxelles, 25 gennaio 2005, COM (2005) 10 def., p. 9.

⁷⁰ Cfr. *decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario*, in GUUE, 2 aprile 2009, L 93, p. 23 ss., nonché *decisione 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 che istituisce il sistema di in-*

E neppure andrebbero disdegnate - in tempi di giustizia elettronica⁷¹ - le problematiche, all'apparenza meramente tecniche-operative come, per citarne alcune, la diffusione, promossa anche attraverso una nuova formazione giudiziaria europea⁷², della conoscenza reciproca dei sistemi e più da vicino degli orientamenti giurisprudenziali. Ciò nell'ottica di un superamento delle barriere elevate dal multilinguismo e dalla «mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza»⁷³.

Altrimenti, il quadro continuerà ad essere quello disegnato a pagina uno dal Libro Verde del 2005⁷⁴.

formazione sui casellari giudiziari ECRIS in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, ivi, p. 33 ss.

⁷¹ In proposito, cfr. la Comunicazione della Commissione intitolata *Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica*, Bruxelles, 30 maggio 2008, COM (2008) 329 def. e le raccomandazioni del Parlamento contenute nella *Risoluzione* del 18 dicembre 2008, in GUUE, 23 febbraio 2010, C 45, p. 63 ss.

⁷² In questa direzione, cfr. *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea*, Bruxelles, 13 settembre 2011, COM (2011) 551 def.

⁷³ Punto 9 *Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza*, in GUUE, 29 aprile 2011, C 127, p. 1.

⁷⁴ *Libro Verde presentato dalla Commissione delle Comunità europee*, Bruxelles, 23 dicembre 2005, COM (2005) 696 def.